



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L'ALLEVAMENTO DI API

### DEFINIZIONI

«**Stabilimento**»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, identificato da un codice aziendale;

«**Attività**»: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie;

«**Allevamento**»: corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario degli alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico;

«**Operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, che qualora non sia il proprietario delle api agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

«**Proprietario**»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un apiario;

«**Trasportatore**»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

«**Documento di accompagnamento**» (ex foglio rosa): l'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento.

### Obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti ordinari e degli operatori

L'operatore (persona fisica o giuridica), prima di iniziare la propria attività e per assolvere agli obblighi di legge deve registrarsi o nell'ambito di uno stabilimento già esistente o richiedere la registrazione di un nuovo stabilimento nel quale verranno detenuti gli animali, attraverso il SUAPE competente per territorio. Nei casi in cui l'operatore è una società, nelle richieste, deve essere indicato il legale rappresentante.

Le registrazioni sono obbligatorie anche per i trasportatori.

Il SUAPE, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli enti interessati, ivi compresi i **Servizi Veterinari**.

Ricevuta la comunicazione dal SUAPE, la ASSL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la **planimetria** e la **relazione contenente la descrizione dell'attività svolta**, oltre che **le specifiche tecniche delle attrezzature presenti**. Se i dati della documentazione sono congruenti con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASSL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attività.

Per la registrazione fermo restando i casi di incongruenze documentali, non vi è obbligo di verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASSL prima della registrazione. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che l'ASSL lo ritenga opportuno.

---

#### ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale  
Via Ungaretti n. 9  
CAP: 09025 - Sanluri  
C.F.: 03990320925  
P.IVA: 03990320925  
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>  
e-mail: [direzione.generale@aslmediocampidano.it](mailto:direzione.generale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [protocollo@pec.aslmediocampidano.it](mailto:protocollo@pec.aslmediocampidano.it)

#### STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

**Direttore** : Dott. Andrea Concas  
Tel. 070 9359500  
Mail: [sanita.animale@aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it)



## Registrazione stabilimenti e operatori FAMILIARI

Per la registrazione di allevamenti familiari è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAPE. In tali casi la ASSL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. L'apertura dell'allevamento familiare deve essere comunicata al Comune nel cui territorio ricade l'allevamento.

Nell'allevamento familiare è possibile tenere un massimo di 10 (**dieci**) **arnie**.

### Gestione ed alimentazione della BDN

**Registrazione dell'apicoltore nella Banca Dati Nazionale (BDN).** Poiché gli apiari di uno stesso operatore possono essere dislocati in luoghi diversi, **il codice aziendale è assegnato alla sede legale dell'apicoltore o alla residenza per gli apicoltori non professionisti. L'attività di allevamento corrisponde all'apiario** e ogni apiario è identificato univocamente dal "numero di registrazione unico" dell'attività di apicoltura e da un numero progressivo.

La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema Identificazione & Registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli apiari.

L'accesso alla BDN è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di VETINFO ed è garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN. Ciascun utente è configurato per gestire le competenze e l'operatività proprie del ruolo o profilo ad esso assegnato.

**La procedura per richiedere un account** è disponibile alla pagina [vetinfo.it](http://vetinfo.it), colonna a sinistra: richiesta account per accesso a VETINFO.

## DELEGA AD OPERARE IN BDN

L'operatore opera in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato.

Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione **o un soggetto privato (delegato generico)**.

Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini della loro registrazione in BDN, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità di riferimento.

Il conferimento della delega deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa, pertanto la successiva registrazione della delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa. **L'atto deve essere documentato.** Nel contratto di delega, le parti, delegante e delegato, stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, per la registrazione in BDN da effettuare dal delegato entro i tempi previsti dal D.lgs. I&R 134/2022 e dal manuale operativo.

La delega per ciascuna attività (allevamento) è unica, ossia non è possibile associare più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attività.

Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati.

---

### ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale  
Via Ungaretti n. 9  
CAP: 09025 - Sanluri  
C.F.: 03990320925  
P.IVA: 03990320925  
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>  
e-mail: [direzione.generale@aslmediocampidano.it](mailto:direzione.generale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [protocollo@pec.aslmediocampidano.it](mailto:protocollo@pec.aslmediocampidano.it)

### STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

**Direttore** : Dott. Andrea Concas  
Tel. 070 9359500  
Mail: [sanita.animale@aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it)



### **Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate**

L'operatore comunica tramite SUAPE, o tramite ASSL, nei casi previsti, le modifiche inerenti all'attività degli stabilimenti e le cessazioni, entro i tempi previsti di 7 giorni. Le comunicazioni dovute tramite SUAPE sono:

1. Cambio dell'operatore
2. Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese; per i pascoli tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASSL competente.
3. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo.

Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAPE:

1. la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche
2. la variazione del proprietario degli animali.

### **Obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli apiari**

**Registrazioni da effettuare in BDN a cura dell'apicoltore:**

- a) **Censimento annuale da registrare in BDN nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno;** indicare il numero di alveari di ciascun apiario e il numero di nuclei (per Nucleo, ex sciame, si intende una colonia di api costituita artificialmente dall'apicoltore). Anche in caso di attività temporaneamente sospesa, registrare il censimento con possesso di zero alveari.
- b) **Eventuale Associazione apistica di appartenenza.**
- c) **Cattura sciami naturali,** entro 7 giorni (nuovo nucleo come movimentazione in entrata).
- d) **Le informazioni su morie dovute ad alta mortalità,** entro 7 giorni dall'evento, inclusi i sospetti avvelenamenti (oltre a darne comunicazione tempestiva alla ASL).
- e) **Ogni movimentazione, comprese quelle tra apiari dello stesso stabilimento,** deve essere preceduta dalla compilazione del Documento di Accompagnamento informatizzato da parte dell'operatore o suo delegato. Le registrazioni in BDN delle movimentazioni che interessano le api regine, le celle reali e i telaini con covata, possono essere registrate in ingresso una volta al mese dall'operatore ricevente.

**In generale, non è necessaria la validazione, da parte della ASL, del Documento di accompagnamento** (l'apicoltore, in fase di compilazione del Documento di Accompagnamento in BDN, alla voce "Attestazione sanitaria" deve selezionare l'opzione NO). La validazione del Documento di Accompagnamento da parte della ASL e le attestazioni sanitarie sono regolamentate da disposizioni di sanità animale, locali e nazionali o da specifici provvedimenti di restrizione emanati dalle autorità sanitarie.

**In Sardegna, sulla base della L.R. n. 19/2015, in caso di compravendite** di api vive o di spostamenti di api provenienti da aree esterne alla Sardegna, è sempre necessaria la validazione del Documento di Accompagnamento da parte della ASL.

- f) **Modifiche e cessazioni delle attività da registrare in BDN entro 7 giorni.**

**Obbligo di apporre, in prossimità di ogni apiario, in un luogo chiaramente visibile, il cartello identificativo di colore bianco e di dimensioni minime equivalenti al formato A4 riportante la dicitura «SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134»,** oltre che il codice aziendale ed il progressivo dell'apiario. La nuova dicitura è prevista per i cartelli di apiari registrati dopo l'entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2023 (Manuale operativo). L'operatore con attività

---

#### **ASL MEDIO CAMPIDANO**

Sede Legale  
Via Ungaretti n. 9  
CAP: 09025 - Sanluri  
C.F.: 03990320925  
P.IVA: 03990320925  
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>  
e-mail: [direzione.generale@aslmediocampidano.it](mailto:direzione.generale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [protocollo@pec.aslmediocampidano.it](mailto:protocollo@pec.aslmediocampidano.it)

#### **STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE**

**Direttore** : Dott. Andrea Concas  
Tel. 070 9359500  
Mail: [sanita.animale@aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it)



temporaneamente sospesa, per motivi sanitari e non, deve mantenere in posizione il cartello identificativo visibile vicino all'apiario.

**Il furto di alveari deve essere denunciato alle forze dell'ordine e comunicato alla ASL entro 48 ore allegando copia della denuncia.**

**L'apicoltore può registrare gli eventi e i dati in BDN direttamente in prima persona oppure delegare altre persone** o soggetti (Veterinari aziendali di fiducia; Centri di Assistenza Agricola CAA, Associazione Allevatori. Il Servizio Veterinario della ASL può essere delegato solo in caso di attività apistica a carattere familiare (sino a 10 alveari) che non ha presentato Domanda Unica o Domanda PSR per premi comunitari e o altre agevolazioni pubbliche.

### **Sanzioni**

#### **Mancata registrazione apiario**

- Infrazione art. 5 comma 1 D.lgs 34/2022
- Sanzione art. 17 comma 1 da 750 a 7.500 euro D.lgs 34/2022

#### **Sanzione per trasporto animale senza documento di accompagnamento**

- Infrazione dell'art. 8 comma 7 D.lgs 34/2022

Sanzione art. 18 comma 2 : da 150 euro a 1500 euro per ogni movimentazione irregolare

#### **Mancato annullamento del documento di accompagnamento quando la movimentazione non viene effettuata:**

- Infrazione dell'art. 8 comma 7 D.lgs 34/2022

Sanzione art. 18 comma 3: da 150 euro a 1500 euro se non rettifica le informazioni o non annulla il doc. di accompagnamento.

#### **Sanzione per mancata apposizione del cartello identificativo**

- Infrazione art. 9 comma 13 D.lgs 34/2022

Sanzione art. 18 comma 8 da 150 a 1500 euro per ciascun apiario irregolare

#### **Mancata registrazione censimento annuale**

- Infrazione art. 9 comma 14 D.lgs 34/2022

Sanzione art. 18 comma 9 da 300 a 3.000 euro

#### **Riferimenti normativi: D.lgs 134/2022 e D.M. 07.03.2023 (Manuale operativo identificazione e registrazione degli animali)**

---

#### **ASL MEDIO CAMPIDANO**

Sede Legale  
Via Ungaretti n. 9  
CAP: 09025 - Sanluri  
C.F.: 03990320925  
P.IVA: 03990320925  
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>  
e-mail: [direzione.generale@aslmediocampidano.it](mailto:direzione.generale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [protocollo@pec.aslmediocampidano.it](mailto:protocollo@pec.aslmediocampidano.it)

#### **STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE**

**Direttore** : Dott. Andrea Concas  
Tel. 070 9359500  
Mail: [sanita.animale@aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@aslmediocampidano.it)  
PEC: [sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it](mailto:sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it)